

di Avv.to Rosa Bertuzzi

INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001

Prevenzione dei rischi e responsabilità dei dirigenti nella gestione della sicurezza aziendale

La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la **sentenza n. 11990 del 30 marzo 2026**, ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortuni derivanti dall'assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale e di misure di sicurezza, evidenziando come la violazione delle norme prevenzionistiche possa integrare un illecito colposo. La pronuncia ha riguardato un episodio in cui una carenza organizzativa ha determinato un evento dannoso sul luogo di lavoro, sottolineando l'importanza della posizione di garanzia dei dirigenti: in presenza di motivazioni incomplete o carenti, la decisione può essere annullata con rinvio per consentire una corretta valutazione delle responsabilità individuali.

La sentenza rappresenta un richiamo significativo alla proattività nella compliance aziendale. **Non è sufficiente che l'ente adotti formalmente un modello organizzativo 231: esso deve prevedere controlli concreti, procedure di monitoraggio continue e formazione mirata del personale**, così da garantire l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza. In particolare, è essenziale verificare periodicamente l'uso dei DPI, la corretta manutenzione delle attrezzature e l'adozione di comportamenti coerenti con le norme, poiché qualsiasi omissione può comportare conseguenze penali dirette per il datore di lavoro e, in alcuni casi, anche per i dirigenti apicali.

Dal punto di vista della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la pronuncia conferma che la **mancata prevenzione dei rischi costituisce un elemento critico**. La compliance 231 non è solo uno strumento di tutela legale, ma anche un indicatore di buona governance, capace di ridurre il rischio di eventi dannosi e di tutelare il patrimonio umano e reputazionale dell'impresa.

L'adozione di modelli organizzativi efficaci deve quindi essere integrata da **cultura della sicurezza, comunicazione interna costante e meccanismi di controllo attivi**, così da creare un ambiente di lavoro sicuro e responsabile.

In conclusione, la sentenza n. 11990/2026 riafferma principi fondamentali di diritto del lavoro e di responsabilità degli enti: la sicurezza non può essere trattata come un obbligo formale, ma come una componente strutturale della gestione aziendale, in grado di prevenire eventi dannosi e di proteggere sia i lavoratori sia l'ente stesso dalle conseguenze penali derivanti da omissioni o carenze organizzative.

Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., sentenza n. 11990 del 30 marzo 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Relatore

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. OGGERO Maria Eugenia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

A.A. nato a T il (Omissis)

B.B. nato a L il (Omissis)

██████████

avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'Appello di ██████. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ██████;

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto ██████, che si riporta alla memoria scritta depositata concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello;

per la parte civile D.D. è presente l'Avvocato [REDACTED], del Foro di Brindisi, in sostituzione (per delega scritta ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.) dell'Avvocato [REDACTED], il quale si riporta alla memoria scritta depositata, deposita conclusioni scritte, nota spese e conclude per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

è presente l'Avvocato [REDACTED], del Foro di Brindisi, in difesa di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato [REDACTED] anche in sostituzione, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'avvocato [REDACTED] del Foro di Lecce, difensore di B.B., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; lo stesso Avvocato [REDACTED], anche in sostituzione ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'avvocato [REDACTED], del Foro di Brindisi, difensore del responsabile civile [REDACTED], conclude per l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [REDACTED] ha riformato la sentenza emessa il 05/07/2017 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di A.A. e B.B., imputati per il reato previsto dagli artt. 110, 590, commi 1, 3 e 5, cod. pen., commesso in danno di D.D. e appellata dalla parte civile; la Corte ha, difatti, ritenuto accertata la responsabilità civile degli imputati e li ha condannati, in solido con la responsabile civile [REDACTED], al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile stessa, da liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisoria di Euro 35.000,00.

1.1 L'addebito di colpa originariamente formulato nei confronti degli odierni imputati, come descritto nell'atto di esercizio dell'azione penale, era quello - nelle rispettive qualità di amministratore della [REDACTED] (il A.A.) e di direttore di stabilimento e preposto di fatto (il B.B.) - di avere omesso di formare e informare il lavoratore sui rischi connessi alle mansioni affidate, di controllare che il dipendente facesse uso dei dispositivi di protezione individuale, di controllare e monitorare l'ambiente di lavoro, cagionando alla suddetta persona offesa lesioni consistenti in ustioni da cui era derivata un'incapacità al lavoro per 387 giorni con presenza di postumi permanenti; in particolare, nel capo di imputazione era stato esposto che, mentre il lavoratore si trovava nel reparto estrazione (dove si effettuava la lavorazione delle sanse) e a causa del malfunzionamento di una valvola di un silos, si era verificata un'esplosione che aveva investito il D.D., privo di dispositivi di protezione individuale.

1.2 Il giudice di appello ha premesso che non vi era contestazione sulla dinamica del sinistro, avvenuto mentre il D.D. era intento a espletare la propria attività nel reparto estrazione del sansificio della [REDACTED] attività consistente nel controllo e nella conduzione dell'estrattore e durante la quale era avvenuta la deflagrazione all'origine delle lesioni subite; ha esposto che, sulla base degli esiti istruttori, il sistema di conduzione del solvente che esercitava materialmente l'estrazione dell'olio (ovvero l'esano) presentava alcuni difetti, come desumibile dal fatto che lo stesso era stato sottoposto a un intervento di manutenzione successivamente al sinistro.

Ha quindi condiviso la valutazione del Tribunale in base alla quale non era stato possibile appurare

in termini di certezza la causa che aveva determinato l'esplosione; ha, peraltro, rilevato che la possibilità di esplosioni o scoppi nell'ambiente di lavoro si trovava espressamente citata nel documento di valutazione dei rischi, in cui l'ambiente medesimo era stato qualificato come "(Omissis)", ovvero un sito soggetto proprio ai rischi di esplosioni o incendi; ha quindi osservato che il dato della prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue minute articolazioni, ritenendo che, nel caso di specie, il rischio di incendio o esplosione legato all'impiego dell'esano fosse agevolmente preventivabile, valutando quindi come irrilevante la ricostruzione dell'esatto svolgimento della catena causale.

Ha pertanto evidenziato che, a fronte di tale rischio, le misure di protezione individuale di cui era dotato il D.D. dovessero ritenersi del tutto insufficienti, atteso che la tipologia del rischio medesimo avrebbe imposto la necessità di fornire al lavoratore una tuta e dei guanti antincendio, con conseguente violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008, la cui osservanza gravava tanto sul datore di lavoro quanto sul preposto; sulla base di tali considerazioni, è quindi giunta a una riforma della sentenza impugnata ai fini civili.

2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi i due predetti imputati nonché la responsabile civile, tramite i loro difensori.

2.1 La difesa di A.A. ha articolato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione ed errata applicazione degli artt. 546, 603 e 605 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Ha dedotto che la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe stata priva della necessaria forza persuasiva superiore richiesta in caso di riforma di una pronuncia di assoluzione; ha dedotto che la motivazione del giudice di appello aveva comunque ascritto l'evento alla responsabilità degli imputati sulla base della prevedibilità del rischio di scoppi ed esplosioni ai sensi del DVR, ma rimanendo privo di spiegazioni il dato attinente alla causa effettiva dell'evento, finendo quindi per imputare lo stesso in termini di sostanziale responsabilità oggettiva.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Ha dedotto la nullità della sentenza per non avere la Corte di appello proceduto a un'integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'eccezione della nuova escussione dell'ispettore del lavoro.

2.2 La difesa di B.B. ha articolato tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. - l'insufficienza della motivazione con riguardo alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008.

Ha dedotto che la Corte territoriale, nel proprio ragionamento, aveva posto a fondamento della decisione la sussistenza, all'interno del DVR, del rischio di esplosione; esponendo, peraltro, che lo

stesso DVR non recava l'espressa indicazione della necessità di uso di tuta e di guanti antincendio.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 66 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla qualificazione di "ambiente confinato" attribuito al luogo in cui era avvenuto il sinistro.

Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l'ambiente in cui si era svolta la lavorazione non rientrava nell'area di applicabilità dell'art. 66 del D.Lgs. n.81/2008, dovendosi ritenere tale qualificazione sconfessata dalla lettura del DVR, che escludeva che tali luoghi potessero rientrare tra quelli "sospetti di inquinamento"; ritenendo, quindi, che la Corte avrebbe acriticamente recepito - sul punto - le dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro.

Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 590 cod. pen. e degli artt. 2 e 18 del D.Lgs. n.81/2008 in tema di attribuzione della qualifica di dirigente nei confronti del ricorrente.

Ha dedotto che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto di quali fossero, in concreto, le competenze e i compiti del B.B.; il quale, sulla base del DVR, era deputato alla sola gestione della fase successiva all'emergenza e non alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei lavoratori.

2.3 La difesa della responsabile civile ha articolato due motivi di impugnazione coincidenti con quelli della difesa del A.A.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione ed errata applicazione degli artt. 546, 603 e 605 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Ha dedotto che la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe stata priva della necessaria forza persuasiva superiore richiesta in caso di riforma di una pronuncia di assoluzione; ha dedotto che la motivazione del giudice di appello aveva comunque ascritto l'evento alla responsabilità degli imputati sulla base della prevedibilità del rischio di scoppi ed esplosioni ai sensi del DVR, ma rimanendo privo di spiegazioni il dato attinente alla causa effettiva dell'evento, finendo quindi per imputare lo stesso in termini di sostanziale responsabilità oggettiva.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Ha dedotto la nullità della sentenza per non avere la Corte di appello proceduto a un'integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'eccezione della nuova escussione dell'ispettore del lavoro.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La parte civile ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto dei ricorsi.

La difesa del B.B. ha depositato memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Diritto

1. I ricorsi proposti dal A.A. e dalla responsabile civile vanno rigettati, mentre va accolto (con specifico riferimento al terzo motivo) quello proposto dal B.B.
2. Va premesso che, vertendosi in ricorsi proposti a fini esclusivamente civili, non si applica al presente procedimento il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.a), n.2, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e ai sensi del quale "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"; in quanto la relativa disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della norma medesima (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).
3. Va altresì specificato che si verte in una fattispecie processuale valutabile ai sensi dell'art. 574, comma 1, cod. proc. pen. (in base al quale "l'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali"); in ordine alla quale, attesa la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo all'assoluzione dal reato previsto dall'art. 590 cod. pen., non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun residuo interesse di carattere penalistico attinente alla presente vicenda.

Situazione processuale in presenza della quale vanno quindi richiamati i principi dettati dalla sentenza 07/07/2021, n.182 della Corte Costituzionale (in G.U., serie speciale, del 04/08/2021), nella quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a N il 7 dicembre 2000 e adottata a S il 12 dicembre 2007.

In tale sede, la Corte Costituzionale - in riferimento alla fattispecie processuale contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen. - ha ritenuto che il punto nodale ai fini dell'affermazione di compatibilità dell'articolo con i principi costituzionali stia nel fatto che "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato

nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale".

Emergendo, quindi (con ragionamento estensibile anche all'odierna fattispecie processuale), che la natura civilistica dell'accertamento richiesto dall'art. 578 cod. proc. pen. al giudice penale implica l'adozione - non del criterio della causalità penalistica fondata sulla regola di giudizio dell'alta probabilità logica (enunciata da Sez.U, n.30328 del 20/07/2002, Franzese, Rv. 222138 - 01) - bensì del criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", in base al quale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (tema su cui, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e poi, successivamente, Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 34027 del 18/11/2022).

Tanto quindi implica la regola di giudizio in base alla quale il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, in questo caso in relazione all'art. 574, comma 1, cod. proc. pen., dovrà pertanto seguire il predetto criterio del "più probabile che non", sulla scorta di un principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739; Sez. 2, Ordinanza n. 6690 del 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216), nonché trovante conferma nella recente sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 16/01/2026, che ha ulteriormente dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 578, comma primo, cod. proc. pen., sollevata in riferimento ai medesimi parametri.

4. Vanno quindi pregiudizialmente esaminati i sovrapponibili secondi motivi proposti dalla difesa del Rubino e della responsabile civile, nella parte in cui hanno dedotto che la Corte territoriale avrebbe ribaltato l'originaria pronuncia assolutoria senza disporre l'integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, fatta eccezione per la sola escussione dell'ispettore del lavoro Longo; tanto in richiamo al principio dettato da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748901, in base al quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

I motivi sono infondati.

Va difatti rilevato che, in riferimento al disposto del richiamato art. 603, comma 3-bis, cod. proc.

pen., l'obbligatorietà della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sussiste solo qualora il giudice di appello pervenga a un ribaltamento dell'originaria pronuncia assolutoria sulla scorta di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa; elemento di fatto non ravvisabile nel caso di specie, nella quale la motivazione della Corte territoriale non è stata fondata su una valutazione diversa del contenuto delle prove orali e nemmeno su una differente ricostruzione dell'evento verificatosi, nella sua essenza fenomenica, ma- unicamente - sulla scorta di una diversa valutazione in punto di diritto sulla sussistenza dei profili di colpa specifica ascritti nell'atto di esercizio dell'azione penale.

D'altra parte, il profilo di censura si appalesa intrinsecamente aspecifico, in quanto - nel corpo dell'esposizione del motivo - il ricorrente ha del tutto omesso di esplicitare su quali profili effettivamente decisivi, ai fini della ricostruzione del fatto, avrebbero dovuto deporre i testimoni non escussi; limitandosi a dedurre che gli stessi avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della ricostruzione del fatto, finendo - sostanzialmente - per fondare la richiesta di rinnovazione sulla base di non consentite finalità esplorative (cfr. Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633).

5. Nel primo comune motivo articolato dal Rubino e dalla responsabile civile è stata dedotta la violazione del principio dell'obbligo della c.d. motivazione rafforzata, in riferimento all'ampiezza degli oneri motivazionali imposti in caso di riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado.

Le deduzioni sono infondate.

Su tale profilo di diritto, deve essere richiamato il principio in forza del quale - in tema di motivazione della sentenza - il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); parlandosi, in questo caso, di obbligo di una motivazione "rafforzata", che specificamente consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore e da rispettare, in tale modo, il canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261, tra le altre).

In particolare, nel primo arresto citato, questa Corte ha rilevato che la motivazione rafforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica.

Tali principi, espressamente dettati da questa Corte, impongono - peraltro - un analogo vincolo motivazionale anche nell'ipotesi in cui il giudice di appello, come nel caso di specie, abbia riformato la sentenza assolutoria a seguito di un'impugnazione proposta ai soli fini civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Su tale profilo, questa Corte aveva difatti già rilevato che, della predetta regola, il giudice di appello deve fare applicazione anche quando, come nel caso di specie, si tratti di giudizio che riguarda, a seguito di impugnazione svolta dalla sola parte civile, le sole statuizioni civilistiche, attesa comunque, anche in tal caso, la necessità di osservare la regola iuris espressa dall'art. 533 cod. proc. pen. propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869) e il tutto in coerenza con il principio generale, fatto proprio dalla costante giurisprudenza costituzionale, in base al quale il processo penale "ha per oggetto principale l'esercizio della pretesa punitiva nei confronti del prevenuto, al quale spettano, a tutela dei suoi diritti fondamentali (in primo luogo, quello della libertà personale), le massime garanzie difensive"; per cui l'azione di restituzione o di risarcimento, "esercitata mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale" (cfr. Corte Cost., 25/06/1982, n.171).

Deve altresì ritenersi che tale specifico onere motivazionale permanga anche a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale del 7 luglio 2021, n.182, nella cui parte motiva è stato rilevato - con specifico riferimento alla tematica del nesso causale - che, nel decidere in sede di impugnazione ai fini risarcitori, il giudice deve avere riguardo al fatto che nell'illecito civile "vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria"; criterio che, sulla base dell'impianto argomentativo dell'arresto espresso da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 è applicabile nei casi di impugnazione proposta ai soli fini civili.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale non si sia sottratta agli oneri derivanti dai suddetti principi; avendo fondato la propria decisione su una precisa critica dell'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, ritenuta carente in ordine all'elemento di diritto - considerato assorbente e pregiudiziale - attinente alle modalità di governo di uno specifico rischio connesso alla lavorazione effettuata.

6. Vanno quindi esaminate le ulteriori deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso proposto dal A.A. e dalla responsabile civile, mediante le quali è stata censurata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui è giunta a un giudizio di civile responsabilità omettendo di procedere a un'esatta ricostruzione del meccanismo fenomenico anteriore all'incidente e, anzi, assumendone espressamente la mancata dimostrazione dello stesso in sede processuale.

Dovendo tali deduzioni essere esaminate congiuntamente a quelle proposte nel primo motivo articolato dalla difesa del B.B., nella parte in cui questi ha contestato l'effettiva violazione del disposto dell'art. 18, lett.d), del D.Lgs. n.81/2008, ove impone al datore di lavoro di fornire ai dipendenti gli idonei mezzi di protezione individuale.

I motivi sono complessivamente infondati.

In ordine alle tematiche di diritto introdotte - specificamente - nel primo motivo articolato dal Rubino e dalla responsabile civile, le stesse prospettano l'impossibilità di formulare un giudizio di addebito colposo in assenza di una ricostruzione certa delle modalità dell'evento.

Sotto tale profilo, questa Corte ha affermato (anche se in relazione al diverso ambito della responsabilità colposa del sanitario) il principio in forza del quale in tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001; Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, Castriotta, Rv. 282559; Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941).

Nel caso in questione, dall'esame del complessivo apparato motivazionale della sentenza di secondo grado, deve peraltro ritenersi che le argomentazioni della Corte territoriale non siano carenti sotto tale pregiudiziale punto di vista.

In particolare, il giudice di appello ha, difatti, preso atto della non certa derivazione dell'evento dallo specifico fattore indicato in sede di capo di imputazione, ovvero il malf funzionamento di una valvola di uno dei silos contenenti la sansa; ma, di fatto, ha ritenuto comprovato che la causa dell'evento fosse da ricondurre, sulla base dell'esame delle testimonianze acquisite in primo e secondo grado, al cattivo funzionamento del sistema di conduzione dell'esano, citando a sostegno l'elemento di fatto rappresentato dalla sottoposizione a revisione dello stesso avvenuta successivamente al sinistro (il 29/05/2014).

Sulla base di tale premessa, deve ritenersi che le considerazioni della Corte territoriale in punto di violazione di una regola cautelare da parte del datore di lavoro, sulla prevedibilità dell'evento e sulla concretizzazione del nesso di rischio siano non palesemente illogiche e quindi esenti da censure.

In particolare, la Corte territoriale - nel motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni formulate dal Tribunale - ha rilevato come il rischio concreto di esplosioni all'interno dell'ambiente di lavoro connesse all'utilizzo dell'esano (in relazione alla definizione di "rischio" contenuta nell'art. 2, lett.s), D.Lgs. n.81/2008 ovvero la "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione") fosse stato espressamente contemplato, con i conseguenti riflessi in tema di prevedibilità, nell'ambito del documento di valutazione dei rischi predisposto dalla [REDACTED] società cui la [REDACTED] era subentrata nella gestione del sansificio.

A fronte, quindi, della prevedibilità dell'evento - ricordando che tale elemento non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a "classi di eventi", sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 - 02; Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini,

Rv. 237880) - la Corte territoriale ha coerentemente ravvisato la violazione di una regola cautelare in capo al datore di lavoro, consistente nella mancata fornitura di strumenti idonei di protezione e la sicura sussistenza del nesso casuale con le lesioni subite dal lavoratore, le quali hanno concretizzato il rischio che la regola cautelare stessa mirava a prevenire.

Su tale profilo, in riferimento all'addebito di colpa ravvisato in relazione all'art. 18, lett.d), D.Lgs. n.81/2008 (ovvero quello di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale"), la Corte - con valutazione non palesemente illogica e fondata sulle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro - ha evidenziato che le protezioni fornite al lavoratore erano del tutto inadeguate, imponendo la specificità dell'ambiente lavorativo l'utilizzo di una tuta e di guanti antincendio.

D'altra parte, sono infondate le deduzioni spiegate dalla difesa del B.B., nella parte in cui hanno evidenziato che il documento di valutazione dei rischi faceva riferimento al solo utilizzo di guanti per rischio meccanico e di impermeabile, senza la menzione di tute o guanti antincendio; difatti, sotto tale

aspetto, va rilevato che il citato art. 18, lett. d), del D.Lgs. n.81/2008, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso decreto (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332).

Nell'argomentare sul punto attinente all'evitabilità dell'evento, ne consegue che risulta coerente la valutazione della Corte territoriale in base alla quale l'evento stesso, nell'ipotesi in cui fosse stata rispettata la regola cautelare e tenuto il comportamento alternativo lecito, non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato con minori effetti lesivi.

7. Il secondo motivo articolato dalla difesa del B.B. è inammissibile, in quanto estrinsecamente aspecifico per omissione dell'onere di necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Lo stesso si fonda, difatti, sul presupposto in base al quale la Corte territoriale avrebbe legato l'obbligo di fornire dispositivi di protezione individuale alla classificazione dell'ambiente di lavorazione come "ambiente confinato", in relazione alla definizione datane dall'art. 66 del D.Lgs. n.81/2008.

Peraltro, come desumibile dalla lettura della motivazione del giudizio di appello, la Corte ha preso spunto dalla definizione contenuta nello stesso documento di valutazione dei rischi, nel quale la zona di lavorazione interessata dall'uso dell'esano era espressamente stata qualificata come "(Omissis)" e, quindi, come ambiente soggetto al rischio di esplosione ovvero di incendi; elemento di fatto da cui la Corte ha coerentemente ritenuto che, date le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sussistesse l'obbligo di dotazione degli specifici dispositivi di protezione consistenti in tuta e guanti antincendio.

Dovendosi, quindi, ritenere generica e aspecifica la censura inerente alla non identificazione

dell'ambiente di lavoro con quelli "a rischio inquinamento" specificamente contemplati dall'art. 66 del D.Lgs. n.81/2008; avendo la Corte desunto l'obbligo di dotazione di specifici dispositivi di protezione dalle caratteristiche concrete dell'ambiente medesimo.

8. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del B.B. ha contestato la sussistenza della propria posizione di garanzia; ciò in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la posizione di garante sarebbe stata sic et simpliciter desunta sulla base della qualifica dirigenziale, in violazione del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008, che legherebbe necessariamente tale posizione al ruolo concretamente rivestito all'interno dell'azienda.

Al fine di sostenere tale deduzione, la difesa ha fatto riferimento al contenuto del documento di valutazione dei rischi, in cui il B.B. era individuato (oltre che come dirigente) anche come "coordinatore dell'emergenza", ritenendo che tale compito esulasse dall'ambito della prevenzione, in specifico riferimento all'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura della sentenza di secondo grado, l'attribuzione della posizione di garanzia, oltre che alla qualifica di dirigente contenuta nel documento di valutazione dei rischi, è stata precipuamente fondata - in conformità con la contestazione contenuta nel capo di imputazione - ai compiti di direzione dello stabilimento e, pertanto, all'esercizio delle funzioni proprie della figura del preposto e con il rilievo dell'irrelevanza del dato, da ritenersi processualmente acquisito, della carenza di una delega in materia di prevenzione rilasciata da parte del datore di lavoro.

A tale proposito, va richiamato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del garante nelle organizzazioni complesse del lavoro, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, Sentenza n. 10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972); tanto che la stessa designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

Nel caso di specie, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata è evidentemente omissiva nel punto in cui ha mancato di individuare - al di là della qualificazione del B.B. come dirigente - quali fossero i suoi effettivi poteri di intervento, considerando che il documento di valutazione dei rischi collocava la sua area di responsabilità nella fase di gestione dell'emergenza e non in quella della prevenzione dei rischi; ricordando che gli obblighi previsti dall'art. 18 del TUSL riguardano i dirigenti "secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite", ai sensi del comma primo.

Ne consegue che la sentenza impugnata (facente, tra l'altro, riferimento a una dedotta funzione di preposto di fatto) ha sostanzialmente omesso di valutare l'effettivo contenuto del ruolo dirigenziale svolto dall'imputato, con i conseguenti riflessi in tema di ascrivibilità della violazione della

individuata regola cautelare.

9. Per effetto della riscontrata omissione motivazionale, la sentenza emessa nei confronti del B.B. deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, cui va demandata altresì la regolazione delle spese inerenti a questo giudizio di legittimità.

Mentre al rigetto dei ricorsi proposti dal A.A. e dalla responsabile civile segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di legittimità e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.B. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Rigetta i ricorsi di A.A. e del responsabile civile [REDACTED], che condanna al pagamento delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile D.D., liquidate in Euro tremila oltre accessori se dovuti.

Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
29/01/2026

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.